

CONTRATTO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLA NAVE DA

RICERCA TECNOPESCA II

*(collegato al contratto di comodato d'uso a stipula contestuale tra il CNR-IRBIM e
la Società aggiudicataria)*

TRA

L'Istituto per le Risorse Biologiche e Biotecnologie Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche (in sigla CNR-IRBIM), con sede in Messina (ME), Via S. Raineri, 86, C.F. 80054330586 - Partita I.V.A. 02118311006, rappresentato ai fini del presente atto dalla Direttore incaricato Dott. Gian Marco LUNA domiciliato per la carica presso la sede del CNR-IRBIM, domicilio digitale protocollo.irbim@pec.cnr.it

DA UNA PARTE E DALL'ALTRA

la società **xxxxxx**, con sede e domicilio fiscale in xxxx (xx), via xxx n. x, iscritta presso la Camera di Commercio di xxxx, REA n. xxxx del registro delle imprese, C.F. e P. IVA xxxx, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore xxxxx, di seguito indicato anche il "Comodatario", domicilio digitale xxxxxx
Nel seguito indicate congiuntamente le "Parti" e, singolarmente la "Parte"

PREMESSO CHE

- a. CNR-IRBIM è proprietario della N/R TECNOPESCA II di bandiera italiana, matricola AN3918, immatricolata presso la Capitaneria di Porto di Ancona, meglio definita nel contratto di Comodato parte integrante del presente atto;
- b. il CNR-IRBIM ha interesse ad affidare il servizio di gestione armatoriale della Nave ad una società, competente nell'attività nautica, selezionata mediante l'esperimento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. lgs. 36/2023;
- c. con provvedimento prot. CNR-IRBIM n. XXXXXXXX/2024 del XX/XX/2024,

la procedura per l'affidamento del servizio di gestione armatoriale della nave è stata aggiudicata in via definitiva alla Società XXXXXXXXX con sede legale a

- d. la suddetta Società, allo scopo di poter assumere l'esercizio della Nave ed effettuare la dichiarazione di Armatore ai sensi dell'art. 265 del Codice di Navigazione, necessita dell'affidamento a scafo nudo della Nave;
- e. ai fini dell'assolvimento dell'onere indicato alla precedente lettera d. CNR-IRBIM ha concesso in comodato d'uso a scafo nudo la N/R TECNOPESCA II all'Armatore in applicazione delle disposizioni contenute nei documenti di gara;
- f. l'Armatore si è obbligato a concedere in via esclusiva a CNR-IRBIM l'utilizzo della N/R TECNOPESCA II mediante contratto di noleggio a lungo termine ai sensi degli artt. 384 e seguenti del Codice di Navigazione;

**CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE**

ART. 1 – PREMESSE

1.1 Le premesse e i documenti connessi, presupposti e correlati alla procedura di gara indicata alla lettera b. delle premesse, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e inscindibile del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO

2.1 L'Armatore, come qualificato e rappresentato in epigrafe, concede in noleggio a CNR-IRBIM, in uso esclusivo, la Nave per il periodo indicato al successivo art. 3 per le finalità connesse al presente contratto. Con il termine "uso esclusivo" si intende che l'Armatore assume l'obbligo di non concedere in noleggio ovvero di non consentire a terzi l'utilizzo a qualsiasi titolo della Nave e delle sue dotazioni ovvero di impiegare la stessa esclusivamente sulla base delle istruzioni che verranno fornite

da CNR-IRBIM.

2.2 La Nave viene concessa in noleggio a lungo termine nelle condizioni verificate e descritte nel verbale di consegna di cui al contratto di comodato d'uso a scafo nudo, nel quale sono indicate separatamente:

I. le dotazioni della Nave, comprese nel noleggio;

II. le apparecchiature scientifiche e di supporto alla ricerca installate a bordo, rispetto alle quali l'Armatore assume unicamente l'obbligo della custodia.

CNR-IRBIM mantiene il diritto, esercitabile in qualunque momento, di rimuovere le proprie apparecchiature scientifiche e di supporto alla ricerca e di installarne di nuove a bordo della Nave in relazione alle esigenze scientifiche o istituzionali.

ART. 3 - DURATA

3.1 Il presente contratto ha durata di 1 (uno) anni, oltre ad un eventuale rinnovi per un pari periodo così come definito negli atti di gara, decorrenti dalla data di consegna della Nave secondo le indicazioni contenute nel successivo art. 4.

3.2 Resta inteso che, qualora alla scadenza del periodo di noleggio, la Nave si trovasse in operazioni o in navigazione, il contratto si intenderà automaticamente prorogato per il tempo necessario a completare le attività in corso di svolgimento e per raggiungere il porto di Ancona.

3.3 La durata del presente contratto potrà, altresì, essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo operatore economico, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. In tal caso l'Armatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART. 4 - CONSEGNA DELLA NAVE

4.1 L'Armatore renderà disponibile la Nave a CNR-IRBIM completa di equipaggio, in numero adeguato alle condizioni richieste per il suo utilizzo iniziale e nel rispetto della tabella minima di sicurezza stabilita dall'Autorità Marittima, nel porto di Ancona.

ART. 5 - IMPIEGO DELLA NAVE ED OPERATIVITÀ

5.1 CNR-IRBIM utilizzerà la Nave per l'esecuzione di attività scientifica attraverso lo svolgimento di campagne di ricerca nei mari nazionali nei limiti della navigazione prevista per la Nave.

5.2 CNR-IRBIM potrà inoltre utilizzare la Nave anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati in dipendenza di accordi stipulati in qualsivoglia forma, il cui contenuto dovrà essere comunicato all'Armatore.

5.3 Ferma restando l'esclusiva responsabilità del comandante della Nave nell'esecuzione delle attività previste da CNR-IRBIM, relativamente al rispetto delle condizioni di sicurezza della navigazione e delle operazioni, l'Armatore si impegna a dare seguito alle richieste e alle istruzioni impartite dal capomissione del CNR-IRBIM, all'uopo nominato, che assumerà la direzione tecnica della missione e, in tale veste, collaborerà con il comandante fornendo le istruzioni di dettaglio necessarie per lo svolgimento delle operazioni.

5.4 Nell'ipotesi in cui il comandante valuti negativamente in termini di fattibilità una operazione richiesta dal CNR-IRBIM, questi sarà tenuto a motivare esaustivamente tale scelta sul giornale di bordo, assicurando l'immediata disponibilità di un estratto dello stesso al rappresentante del CNR.

5.5 CNR-IRBIM potrà imbarcare a bordo ospiti e proprio personale tecnico e scientifico entro i limiti consentiti dalla normativa di sicurezza della Nave e in conformità alle disposizioni fornite dalla competente Autorità Marittima.

5.6 Il personale del CNR-IRBIM ed i propri ospiti dovranno avere accesso alle aree operative della Nave, senza limitazione alcuna, in maniera da poter svolgere le attività scientifiche per le quali la Nave viene impiegata.

5.7 La gestione delle attività di ricerca a bordo sarà curata esclusivamente dal personale del CNR-IRBIM, fermo restando l'obbligo dell'Armatore di garantire il supporto dell'equipaggio in tutte le operazioni connesse e correlate alle ridette attività. Tale supporto, nei limiti delle competenze e delle disponibilità del personale dell'Armatore presente a bordo, riguarderà la gestione e la manutenzione delle apparecchiature di supporto alla ricerca, quali a titolo di esempio, gru e verricelli o altra attrezzatura per il prelevamento di campioni, l'acquisizione di dati e misurazioni, impiegati per lo svolgimento delle attività scientifiche.

5.8 la gestione armatoriale della nave dovrà garantire per tutto l'anno l'operatività finalizzata all'esecuzione di campagne, da svolgere, di norma, durante i giorni feriali, con uscite da alba a tramonto, di durata commisurata alle esigenze della campagna scientifica espresse dal capomissione e concordata con il Comandante. Laddove la specifica attività scientifica lo richieda, l'armatore deve garantire l'operatività anche in giorni prefestivi e festivi.

Nei casi in cui l'imbarcazione debba operare a distanze tali rispetto al porto di Ancona da non consentire il rientro in giornata, l'armatore dovrà vanno predisporre soste in altri porti.

ART. 6 - OBBLIGHI DELL'ARMATORE

6.1 Fatto salvo quanto previsto da altre disposizioni contenute nel presente contratto e dal contratto di comodato d'uso a scafo nudo della Nave, l'Armatore con la sottoscrizione del presente contratto assume tutti gli obblighi derivanti dalla sua qualifica. In particolare, l'Armatore:

- | | |
|----|---|
| a. | Si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto. |
| b. | Rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dalla Stazione Appaltante e/o da terzi. |
| c. | È direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole che saranno contenute nel contratto anche se queste dovessero derivare dall'attività del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo coinvolto. |
| d. | A comunicare a CNR-IRBIM i nominativi dei referenti gestionali assegnati alla commessa; |
| e. | Deve avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di sicurezza sul lavoro. |
| f. | Risponde direttamente dei danni alle persone, alle cose o all'ambiente comunque provocati nell'esecuzione dell'appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o qualsiasi altra cosa accadesse al personale di cui si avvarrà l'armatore nell'esecuzione delle prestazioni relative all'appalto. |
| g. | Si fa carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, di tutti gli oneri ed i rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di trasporto, di |

viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

h. Si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della procedura di gara e fino alla sua completa conclusione, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e relativi allegati.

i. Si impegna a:

- osservare scrupolosamente la normativa in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali e sensibili, in tutte le occasioni per le quali sarà applicabile nello svolgimento dell'incarico;
- segnalare qualsiasi illecita richiesta o pretesa da chiunque avanzata che possa influenzare il buon andamento del servizio;
- tenere indenne CNR-IRBIM in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.
- non utilizzare, divulgare o consegnare a terzi direttamente o indirettamente o tramite il personale addetto, i documenti e le informazioni ricevute da CNR-IRBIM, e/o copia degli elaborati digitali e cartacei prodotti durante le varie fasi previste per lo svolgimento del servizio, pena la risoluzione immediata del contratto in danno.

j. Si impegna a consegnare gli elaborati progettuali e tutte le dichiarazioni e/o certificazioni discendenti da specifici obblighi normativi e legislativi correlati con l'oggetto della prestazione.

k. Si impegna a gestire con la massima diligenza la conduzione dell'imbarcazione,

degli apparati motore, delle attrezzature nautiche imbarcate e di tutti i suoi accessori e pertinenze.

l. Provvede all'armamento dell'imbarcazione secondo le necessità indicate dal CNR-IRBIM, assicurando tutte le condizioni di sicurezza e di efficienza in rapporto alle specifiche esigenze rappresentate dallo svolgimento delle operazioni programmate.

m. A garantire il mantenimento degli standard estetici e di decoro.

n. Segue l'imbarcazione in tutti gli spostamenti, organizzandone la navigazione, l'assistenza a terra, controlla i conti di approdo provvedendo al loro pagamento, organizzando i rifornimenti, compresa la fornitura delle dotazioni e delle provviste di bordo, le operazioni relative a riparazioni/manutenzioni di concerto con il DEC, nonché tutto quello che riguarda la gestione nautica ed amministrativa e la gestione di tutte le pratiche inerenti all'applicazione delle normative sulla sicurezza.

o. Separa la fatturazione dei corrispettivi derivanti della gestione del servizio armatoriale dalla fatturazione delle somme dovute a titolo di rimborso delle spese per i servizi a misura.

p. A provvedere per il tramite della propria struttura amministrativa:

- All'arruolamento e alla gestione del personale imbarcato, curando, in particolare, la contabilità paghe e contributi previdenziali e fiscali e le pratiche assicurative malattie ed infortuni presso la competente Cassa Marittima;
- All'assistenza a CNR-IRBIM nelle relazioni con le Autorità Marittime, con l'Ente di certificazione (RINA) e con le Compagnie di assicurazione;
- Allo svolgimento di indagini di mercato per quanto riguarda gli

approvvigionamenti e i servizi e/o lavori di manutenzione della nave.

- A supportare, in caso di interventi straordinari, CNR-IRBIM nella pianificazione e progettazione degli interventi, nell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e certificazioni nonché per il collaudo degli interventi.

q. A sovrintendere all'esecuzione delle attività di manutenzione.

r. A inviare a bordo o presso le Autorità competenti propri ispettori o funzionari per l'assistenza tecnica ed amministrativa a CNR-IRBIM, eventualmente seguendo la nave in navigazione.

s. A consentire l'imbarco e l'accesso a bordo solo al personale CNR-IRBIM coinvolto nelle attività di ricerca previste e/o ad altro personale scientifico e tecnico o ospite solo se preventivamente comunicato da CNR-IRBIM, salvo esigenze di manutenzione e di riparazione della nave o delle attrezzature di supporto alla ricerca ovvero di approvvigionamenti di materiali e di viveri.

t. A garantire il supporto dell'equipaggio in tutte le operazioni connesse con le attività svolte da CNR-IRBIM.

u. A garantire la gestione e la manutenzione delle apparecchiature di supporto alla ricerca, quali esemplificativo e non esaustivo, gru, verricelli, strumentazione acustica a scafo, impiegati per lo svolgimento delle attività scientifiche e per la movimentazione e predisposizione dell'attrezzatura scientifica. L'equipaggio dovrà effettuare, senza alcun costo aggiuntivo per il CNR-IRBIM oltre a quanto previsto nel presente contratto, le operazioni di rifornimento combustibile, lubrificanti e di acqua, dei materiali di consumo e, se richiesto dal Capomissione, dovrà coadiuvare il personale CNR-IRBIM nelle operazioni di manovra degli apparati di sollevamento ed in generale delle attrezzature

ausiliarie installate a bordo della Nave, anche se di proprietà di terzi.

v. A intraprendere tutte le azioni necessarie per la manutenzione dello scafo, dell'apparato motore, dei macchinari ed impianti, delle apparecchiature di ausilio all'attività scientifica, delle apparecchiature di navigazione e di quant'altro risultasse necessario per il raggiungimento del massimo livello di efficienza ed operatività, proponendo al CNR-IRBIM, per approvazione, la programmazione degli interventi con relativa analisi dei costi, ove possibile basata sulla comparazione di preventivi, e concordandone i periodi di esecuzione.

w. Rende la dichiarazione di armatore alla Competente Autorità Marittima come previsto dall'art. 265 e seguenti del Codice della Navigazione con tutte le conseguenze di legge relative ed assume gli obblighi relativi; è altresì tenuto a portare a conoscenza di terzi (compresi gli Enti previdenziali) la propria qualifica di armatore.

x. Provvede a tenere aggiornata in modo puntuale e corretto la documentazione di bordo e di navigazione, i documenti doganali ed i libri di bordo prescritti dalla legge; provvederà inoltre a tenere le carte nautiche relative alle aree interessate dalle attività di ricerca e ad aggiornarle periodicamente.

y. Provvede a curare gli inventari di bordo e a seguirne l'aggiornamento, effettuando un controllo almeno due volte l'anno, che deve essere riportato all'armatore all'interno della reportistica periodica, a meno che esistenti o subentrate condizioni normative non impongano una maggiore frequenza di aggiornamento.

z. Organizza e cura la manutenzione ordinaria necessaria al corretto funzionamento dell'imbarcazione.

aa. Provvede all'approvvigionamento dei materiali di consumo e parti di rispetto relative alle manutenzioni ordinarie. Per quanto riguarda lubrificanti e combustibili, relativamente alle attività scientifiche, le spese saranno sostenute direttamente dal CNR-IRBIM e l'armatore dovrà assicurare l'approvvigionamento presso il fornitore da lui individuato.

bb. Provvede, ai fini del controllo contabile da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, funzionale all'autorizzazione al pagamento delle fatture, un rendiconto scritto con cadenza bimestrale, riguardante la situazione generale dell'imbarcazione e, in particolare, i seguenti punti:

- le manutenzioni effettuate e programmate, comprensive di documentazione accompagnatoria a comprova delle spese sostenute;
- le condizioni di esercizio;
- il rendiconto riportante la tabella dei consumi di combustibile e lubrificanti
- copia del giornale di bordo;
- le ore di moto (di propulsori e generatori) effettuate in ciascun mese;
- Quantificazione delle ore di straordinario e relativa descrizione delle ragioni che hanno reso necessaria l'operatività fuori dell'orario ordinario.

cc. Provvede, sotto la propria completa responsabilità, al rispetto di quanto previsto dai d.lgs. 271/99 e 272/99 e successive integrazioni, nonché a adempiere a tutti gli obblighi derivanti da norme di sicurezza nazionali ed internazionali, ivi compresi quelli previsti dal Safety Management System (ISM Code). In particolare, sarà a carico dell'armatore la redazione del piano di sicurezza e la fornitura della dotazione di bordo ai fini della sicurezza, oltre che della corretta conduzione dell'imbarcazione;

dd. Gestisce le relazioni con le Autorità Marittime e consolari, con l'Ente di

certificazione (RINA) e con le Compagnie assicuratrici, informando ed aggiornando opportunamente il Committente, soprattutto in caso di complessità o condizioni ostative per il normale svolgimento delle attività scientifiche;

ee. Stipula i contratti di assicurazione Corpo & Macchina e Responsabilità Civile Armatoriale, oltre ad ogni ulteriore copertura assicurativa che si rendesse necessaria per garantire il corretto svolgimento delle attività scientifiche e tali da tenere indenne il CNR-IRBIM da ogni responsabilità per danni a persone o cose connessi all'esercizio dell'imbarcazione;

ff. Gestisce in autonomia ogni onere derivante da opere di manutenzione ordinaria. Le spese sostenute dall'Armatore, connesse alle manutenzioni ordinarie, saranno addebitate al CNR-IRBIM secondo le modalità previste al paragrafo XXX.

gg. Informa tempestivamente il Committente in caso di situazioni di impraticabilità dell'imbarcazione di carattere imprevisto o imprevedibile che possano o meno ingenerare interventi di straordinaria manutenzione, prima di effettuare ogni azione, fatte salve eventuali documentate cause di forza maggiore ed escluso inoltre il caso per cui tali azioni non si rendano necessarie per garantire l'integrità dell'imbarcazione e la salute del personale imbarcato e dell'ambiente marino;

hh. Provvede a suo carico a curare il servizio di biancheria per un massimo di 50 ricambi completi in un anno di biancheria di bordo (lenzuola e asciugamani per una persona) utilizzata da personale del CNR-IRBIM e ospiti del CNR-IRBIM, nonché sosterrà i costi relativi al servizio di pulizia (ordinaria e straordinaria) e di riassetto dei locali, il tutto al fine di garantire le condizioni di massimo confort al personale tecnico e scientifico e gli ospiti del CNR-IRBIM.

ii. Fornire equipaggio qualificato. Con particolare riferimento all'equipaggio da imbarcare, L'armatore si impegna a:

- incaricare n. 2 unità di personale marittimo al fine di garantire lo svolgimento delle attività di navigazione e di ricerca, con qualifiche conformi alla tabella minima di armamento;
- assicurare che il personale marittimo presenti un elevato livello professionale adeguato agli specifici compiti a cui l'imbarcazione è adibita;
- garantire l'operatività dell'imbarcazione per tutta la durata del contratto, nel rispetto delle normative vigenti in tema di orari di lavoro e riposo compensativo in ambito marittimo;
- gestire il personale imbarcato, curando la contabilità paghe e contributi previdenziali e fiscali e le pratiche assicurative malattie ed infortuni presso la competente Cassa Marittima e gli altri Enti preposti, in accordo a quanto stabilito dal Contratto Nazionale di Arruolamento ed agli usi correnti e adempiere alle formalità di legge con la Capitaneria e con altri Enti (e.g. Provveditorato/Ispettorato di Porto, etc.).

ART. 7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'EQUIPAGGIO

7.1 L'equipaggio dovrà essere composto da marittimi iscritti nelle Matricole della Gente di Mare aventi cittadinanza italiana o di Paesi appartenenti all'Unione Europea, ma comunque in grado di esprimersi correttamente in lingua italiana. Tutti gli arruolamenti dovranno comunque avvenire in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti in Italia.

7.2 L'equipaggio imbarcato sarà esclusivamente alle dipendenze dell'Armatore. L'Armatore si obbliga in particolare a garantire:

- la disponibilità di personale di coperta con adeguata conoscenza delle lingue

italiana ed inglese.

- la disponibilità di personale di macchina in grado di assicurare la conduzione e la manutenzione ordinaria di bordo, compresi gli apparati di supporto alla ricerca, con adeguata conoscenza delle lingue italiana e inglese.

7.3 Laddove necessario, l'Armatore si impegna ad organizzare l'avvicendamento del personale marittimo in maniera da garantire la continuità delle operazioni della Nave.

7.4 Il comandante dovrà adempiere con sollecitudine e competenza ai propri doveri; dovrà assicurare la tenuta dei libri di bordo e garantirne l'accessibilità al CNR-IRBIM e dovrà operare in modo che la Nave assicuri i servizi richiesti dal CNR-IRBIM in qualunque momento nei soli limiti delle sue caratteristiche.

7.5 Il personale CNR-IRBIM preposto fornirà al comandante le istruzioni sulla rotta da seguire e sulle attività da svolgere; resta comunque inteso che le operazioni di navigazione e di conduzione della Nave e delle sue attrezzature saranno sotto il controllo esclusivo del comandante e, a tale riguardo, le richieste del CNR-IRBIM saranno condizionate al giudizio di sicurezza delle operazioni da parte dello stesso.

7.6 L'equipaggio dovrà garantire il regolare funzionamento, oltre che degli usuali impianti della Nave, anche delle dotazioni ausiliarie; dovrà inoltre effettuare, senza alcun costo aggiuntivo per il CNR-IRBIM oltre a quanto previsto nel presente contratto, operazioni di connessione e disconnessione elettrica, pneumatica, di rifornimento combustibile e di acqua nei porti e, se richiesto, dovrà coadiuvare il personale tecnico del CNR-IRBIM nelle operazioni di manovra degli apparati di sollevamento ed in generale delle attrezzature ausiliarie installate a bordo della Nave, anche se di proprietà di terzi.

7.7 L'Armatore dovrà, senza indugio, assicurare le necessarie azioni a fronte di

motivate contestazioni mosse dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto nominato dal CNR-IRBIM nei riguardi della condotta dell'equipaggio e, in casi particolarmente gravi, dovrà garantire la sostituzione del personale in questione nel più breve tempo possibile.

**ART. 8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI
L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI E L'ESECUZIONE DI
LAVORI**

8.1 L'Armatore dovrà provvedere agli acquisti dei servizi, forniture e all'esecuzione delle manutenzioni secondo quanto concordato con il CNR-IRBIM in fase di programmazione. Per quanto non concordato in fase di programmazione, l'armatore dovrà provvedere alle relative acquisizioni sulla base di preventiva individuazione dei fornitori, richiedendo formale autorizzazione al CNR-IRBIM a procedere, sottoponendo i preventivi raccolti e ogni altro documento ritenuto utile per la valutazione dell'acquisto e procedendo all'emissione dell'ordine solo ad avvenuto ricevimento di autorizzazione da parte del CNR-IRBIM. Copia dei contratti di fornitura dovrà essere trasmessa al CNR-IRBIM come annesso alla reportistica periodica, ad argomentazione delle spese sostenute e poste a rimborso.

8.2 Nel caso di forniture e/o lavori e/o servizi abituali e/o ripetitivi, l'Armatore potrà procedere alla valutazione e alla scelta dei fornitori in base ad una ricerca di mercato eseguita su base annua per categorie omogenee di articoli e/o servizi e/o lavori, tra operatori che si impegnino a mantenere invariati i prezzi per i successivi 12 (dodici) mesi.

8.3 L'Armatore non sarà tenuto ad osservare la procedura sopra descritta nei casi di urgenza, quando ogni ritardo nell'acquisizione dovesse compromettere la sicurezza della nave o delle persone imbarcate, ovvero dovesse comportare ritardi nell'avvio

di attività già programmate e calendarizzate. Le ragioni di urgenza dovranno comunque essere argomentate in sede di reportistica;

8.4 Il CNR-IRBIM si riserva la facoltà di effettuare direttamente acquisti e/o di affidare interventi di manutenzione a ditte selezionate in base alle disposizioni normative vigenti. L'Armatore sarà tenuto, anche in tali circostanze, a garantire l'assistenza tecnica e a fornire supporto nell'esecuzione degli interventi di manutenzione nel rispetto delle normative di sicurezza.

8.5 In caso di acquisti con valuta diversa dall'euro l'Armatore dovrà fornire copia del documento attestante il tasso di cambio così come definito da Banca D'Italia alla data della transazione.

ART. 9 - ONERI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLA NAVE

9.1 L'Armatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che le spese sottoelencate sono strettamente connesse all'esercizio della Nave e che, rientrando espressamente nei corrispettivi dovuti dal CNR, resteranno interamente a carico dell'Armatore:

- i) quanto dovuto, a qualsiasi titolo e nel rispetto dei vigenti CCNL di categoria, all'equipaggio (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: retribuzioni, compensi per lavoro straordinario, panatiche, vitto, alloggio, diarie, premi, assicurazioni ed oneri contributivi e previdenziali, ferie e trattamento di fine rapporto);
- ii) il costo per la sovrapposizione in imbarco di omologhe figure professionali per passaggi di consegne superiore a 1 (uno) giorni;
- iii) l'onere per l'abbigliamento da lavoro dell'equipaggio;
- iv) quanto dovuto per gli interventi del personale tecnico dell'Armatore, inclusi quelli per le manutenzioni;
- v) quanto dovuto, per le prestazioni del personale dell'Armatore in occasione delle

riunioni tecniche ed operative e per contatti con il Comando Nave e con l'equipaggio, incluse le spese vive;

vi) le coperture giornaliere, 24 ore su 24, dei servizi operativi dell'Armatore per il contatto continuo con la Nave in qualsiasi località essa si trovi;

vii) le spese di comunicazione con qualsiasi mezzo (non originate dalla Nave);

viii) gli oneri per il funzionamento e l'operatività della struttura tecnica e gestionale dell'Armatore che dovrà garantire la piena funzionalità della Nave, con particolare ma non esclusivo riferimento al precedente articolo 6, lettere u.;

x) i contributi associativi dell'Armatore ed i servizi delle agenzie marittime e degli spedizionieri doganali per quanto di competenza dell'Armatore.

ART. 10 – ONERI ACCESSORI

10.1 Oltre ai corrispettivi dovuti in base al successivo art. 11, l'Armatore provvederà al riaddebito delle seguenti voci di spesa:

- a) Costi connessi all'ospitalità del personale tecnico/scientifico/ospiti del CNR;
- b) Spese per acquisto di materiali di consumo inerenti all'esercizio della nave;
- c) Spese per manutenzioni e riparazioni, ordinarie (a mero titolo esemplificativo: carenaggi; raschiaggi, pitturazione carena, bagnasciuga, controllo prese mare, pulizia e verifica delle eliche, dello scafo, attrezzature nautiche in dotazione, dotazioni di salvataggio) che non siano direttamente eseguibili dal personale imbarcato;
- d) Spese di viaggio per l'equipaggio nei casi in cui le attività di ricerca richiedano la sosta ed il pernottamento in luoghi diversi dal porto base (Ancona). Il riaddebito da parte dell'Armatore potrà avvenire entro i limiti massimi stabiliti per il personale interessato dal C.C.N.L. allo stesso applicato dall'Armatore ed entro il limite di spesa indicato nella documentazione di gara;

e) Spese per prestazioni per lavoro straordinario eccedente il limite delle 90 ore su base mensile solo se autorizzate preventivamente dal Direttore dell'Esecuzione a seguito di nota scritta, in conseguenza del verificarsi di necessità operative correlate allo svolgimento delle attività di ricerca, dei lavori o di altre particolari circostanze;

f) Servizi delle agenzie marittime e degli spedizionieri doganali, spese di ingresso/uscita dai porti, rimozione spazzatura, tasse e diritti portuali, nel caso di attività di ricerca svolte al di fuori del porto base (Ancona), per quanto di propria competenza con particolare riguardo a prestazioni specificamente richieste dal CNR-IRBIM per le proprie esigenze;

10.2 Tutte le spese sopra indicate verranno sostenute direttamente dall'Armatore e successivamente rimborsate dal CNR-IRBIM nei tempi e con le modalità previste al successivo art. 11.

In caso di eventi non ordinari e di spese ed oneri espressamente non previsti sostenuti da una delle Parti le modalità di rimborso saranno oggetto di specifici accordi tra le Parti.

ART. 11 - CORRISPETTIVI E ONERI ACCESSORI

11.1 A) Corrispettivi

Sulla base dell'offerta economica presentata in sede di gara che costituisce, ancorché non materialmente allegata, parte integrante e sostanziale del presente contratto, gli importi unitari sulla base dei quali verranno calcolati i corrispettivi dovuti all'Armatore vengono fissati come segue:

I. Gestione armatoriale per Nave Euro [x]/mese

11.2 I corrispettivi di cui al precedente punto sono fissi ed invariabili finché la Nave è iscritta al Registro navale nazionale.

11.3 Il corrispettivo sopra indicato verrà corrisposto in rate mensili posticipate entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture dell'Armatore da parte del CNR, alle condizioni di seguito indicate, e dovranno essere corredate da un adeguato documento analitico delle presenze dell'equipaggio.

Sulle fatture relative alle voci "corrispettivi" sarà applicata la ritenuta dell'0,5% ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D. lgs. n. 36/2023 e s.m.i. Al momento del ricevimento, da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto della comunicazione di avvenuto positivo superamento della verifica di conformità del servizio, l'Armatore potrà fatturare al CNR-IRBIM il saldo di quanto non ancora fatturato rispetto al prezzo offerto in sede di gara.

11.4 È prevista un'anticipazione sul prezzo contrattuale pari al venti (20%) da corrispondere all'Armatore, previa emissione di fattura, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.

L'importo dell'anticipazione sarà progressivamente recuperato dal CNR-IRBIM in fase di emissione delle fatture da parte dell'Armatore, a partire dal XXX mese di vigenza del Contratto, sulla base di quanto indicato nel certificato di regolare

esecuzione.

11.5 B) Oneri accessori

Tutte le spese direttamente sostenute dall'Armatore riguardanti le voci indicate al precedente art. 10 verranno addebitate mediante emissione di relativa fattura elettronica al CNR-IRBIM il quale provvederà al pagamento entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture dell'Armatore, alle condizioni di seguito indicate.

Tali fatture dovranno essere corredate da idonea documentazione giustificativa, costituita dalle fatture dei fornitori, nonché dai documenti comprovanti l'effettiva esecuzione dei lavori o l'erogazione dei servizi o l'avvenuto effettivo approvvigionamento dei materiali.

Le fatture relative ai "rimborsi" di cui alla suddetta lettera "B" dovranno essere emesse dall'Armatore per un importo pari al 100% delle spese sostenute.

ART. 12 – REGIME FISCALE

12.1 Il CNR-IRBIM dichiara che la Nave verrà utilizzata esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali e prevalentemente per effettuazione di campagne di ricerca eventualmente anche a carattere commerciale.

12.2 Gli importi di cui alla voce "A – CORRISPETTIVI" sono soggetti all'aliquota IVA prevista dalla vigente normativa, ovvero altra esenzione eventualmente prevista.

12.3 Gli addebiti relativi alla voce "B – ONERI ACCESSORI" saranno soggetti all'aliquota IVA indicata dall'Armatore ovvero altra esenzione eventualmente prevista.

ART. 13 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ

13.1 I pagamenti saranno liquidati dietro presentazione di regolari fatture elettroniche, che dovranno essere emesse dall'Armatore con modalità elettronica utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio: XXXXX.

Su ciascuna fattura dovrà essere riportato il Codice Identificativo Gara (CIG) n. B32E02C4A0.

Il CNR-IRBIM è soggetto allo split payment.

13.2 Il CNR-IRBIM provvederà a predisporre i relativi mandati di pagamento, previo accertamento della conformità e della regolarità del servizio reso da parte dell'Armatore.

13.3 Il pagamento delle fatture sarà effettuato a 30 (trenta) giorni dalla loro ricezione, a condizione dell'ottenimento del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), rilasciato da parte degli enti preposti, che dimostri la regolarità contributiva dell'Armatore.

13.4 Ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 l'Armatore si obbliga ad osservare tutte le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità assoluta del contratto. L'Armatore si impegna a dare immediata comunicazione al CNR-IRBIM ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Armatore dovrà comunicare al CNR-IRBIM quanto segue:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, sia di nuova accensione che già esistenti, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 15 - GARANZIA DEFINITIVA

15.1 A garanzia dell'adempimento e della corretta esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente contratto e del contratto di comodato d'uso a scafo nudo e del puntuale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni in essi assunte, l'Armatore ha prodotto, a titolo di garanzia definitiva, la fideiussione bancaria/assicurativa n. xxx rilasciata da xxx per l'importo di € xxxx secondo le modalità indicate all'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

15.2 Sulla garanzia definitiva graveranno le eventuali penalità. In tal caso, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta l'Armatore sarà tenuto a reintegrare l'importo della garanzia in caso di escussione per effetto dell'applicazione di penali.

ART. 16 – POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

16.1 L'Armatore per l'intera durata contrattuale dovrà mantenere attiva una polizza assicurativa per responsabilità civile professionale di adeguato massimale e inviarne copia della suddetta polizza al CNR.

ART. 17 - ASSICURAZIONE DELLA NAVE

17.1 L'Armatore provvederà affinché la Nave sia iscritta in un P&I Club per le classi Protection, Indemnity e Defence a nome del CNR-IRBIM, con estensione anche all'Armatore.

17.2 L'armatore provvederà affinché la Nave sia coperta da opportuna polizza assicurativa Corpo & Macchine contro gli usuali rischi di navigazione.

Copia delle polizze verrà trasmessa da CNR-IRBIM all'Armatore.

17.3 L'Armatore dovrà trasmettere al CNR-IRBIM copia di tutte le polizze nonché della corrispondenza intrattenuta con le Compagnia di Assicurazione e P&I Club e, in particolare, dovrà informare tempestivamente il CNR-IRBIM in merito a tutti i

sinistri eventualmente occorsi.

17.4 L'Armatore provvederà alla gestione tecnica delle polizze così come la denuncia dei sinistri, l'accertamento e alla liquidazione dei danni previo benestare del CNR-IRBIM, a cui dovranno essere versate tutti i relativi indennizzi.

ART. 18 - FORZA MAGGIORE

18.1 Ogni ritardo od omissione nello svolgimento degli obblighi imposti dal presente contratto tanto al CNR-IRBIM quanto all'Armatore non sarà considerata violazione agli obblighi contrattuali se tale ritardo od omissione sia causato da un evento di forza maggiore verificatosi oltre il controllo delle Parti.

A tal fine verranno considerati casi di forza maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivi: gli scioperi (salvo quelli riguardanti il personale sotto il diretto controllo delle parti) e le serrate, gli accidenti e gli infortuni di mare, di macchina, le esplosioni, il fuoco, le baratterie del comandante e dell'equipaggio, nemici, pirati, accidenti inerenti alla navigazione fluviale e marittima.

18.2 Nel caso si verifichi un evento di forza maggiore, il CNR-IRBIM e l'Armatore dovranno concordare nel minor tempo possibile le azioni da intraprendere e la linea di condotta da tenere.

ART. 19 – LEGGE APPLICABILE, RECLAMI E CONTROVERSIE

19.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

19.2 Eventuali reclami e/o controversie intentati soggetti terzi nei confronti delle Parti, derivanti dalla gestione tecnica ed amministrativa della Nave, verranno trattati dall'Armatore, mentre quelli derivanti da prestazioni relative all'impiego scientifico della Nave verranno trattati dal CNR.

19.3 Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto le Parti procederanno per via amministrativa. In caso non si

dovesse pervenire ad un accordo, le Parti concordano sì da ora di eleggere quale Foro competente esclusivo quello di Ancona.

ART. 20 - AVARIA COMUNE

20.1 Eventuali casi di contribuzione in avaria comune, che potessero verificarsi durante l'utilizzo della Nave da parte dell'Armatore o dei suoi aventi causa, verranno regolati secondo le regole di York ed Anversa del 1990 e loro aggiornamenti in vigore al momento della liquidazione dell'avaria e con designazione di un liquidatore gradito anche al CNR-IRBIM.

ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

21.1 Il presente contratto non può essere ceduto ai sensi dell'art. 188 D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. Restano salve le previsioni indicate all'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. se applicabili.

21.2 L'Armatore non potrà subappaltare prestazioni e servizi oltre quelli indicati nell'offerta presentata per la partecipazione alla procedura di gara. In caso di ricorso al subappalto troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 188 D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. Inoltre, per le prestazioni affidate in subappalto, l'Armatore dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nei documenti di gara. L'Armatore rimarrà responsabile, in ogni caso, dell'adempimento così come della perfetta esecuzione della prestazione, e sarà ritenuto unico soggetto interlocutore e che risponderà al CNR.

ART. 22 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

22.1 Durante il periodo di validità del presente contratto nonché successivamente alla sua cessazione, l'Armatore sarà obbligato a non utilizzare, né rivelare a terzi e a mantenere segrete tutte le informazioni relative alle attività scientifiche svolte a bordo della Nave, alle procedure di controllo, e più in generale alle operazioni

eseguite dalla Nave e la documentazione (inclusi specifiche, formule, disegni, manuali, programmi per elaboratore ecc. dei quali è comunque vietata la duplicazione, riproduzione, divulgazione ed asportazione in qualsiasi forma o modalità) di proprietà del CNR-IRBIM imponendo, in particolare, tale obbligo ai suoi dipendenti e collaboratori e vietando l'uso abusivo delle informazioni, del know-how e della documentazione.

ART. 23 - PENALI

23.1 Le violazioni degli obblighi dell'Armatore ovvero gli inadempimenti, le negligenze o ritardi nello svolgimento del servizio o nell'esecuzione del contratto saranno contestati dal CNR-IRBIM mediante formale nota di addebito che sarà notificata all'Armatore a mezzo PEC con l'intimazione di provvedere, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni solari e consecutivi, a formulare le proprie controdeduzioni. Decorso infruttuosamente detto termine ovvero in caso di rigetto delle controdeduzioni, o infondatezza delle stesse il CNR-IRBIM, ferma ed impregiudicata ogni azione per risarcimento di eventuali ulteriori danni, procederà alla irrogazione di penali, così come previste e disciplinate nei documenti di gara, che, anche in relazione all'entità e gravità dell'inadempimento, non potranno superare il 10% dell'importo del contratto.

ART. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

24.1 Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nelle seguenti ipotesi:

- 1) a seguito dell'accertamento del venir meno o dell'originale difetto del possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 96 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. dell'Armatore;
- 2) all'avvenuta scadenza del contratto di comodato d'uso a scafo nudo della Nave

ovvero alla eventuale sua risoluzione anticipata;

3) al verificarsi di un inadempimento grave e reiterato delle obbligazioni a carico dell'Armatore. Costituiscono, a tal fine, grave inadempimento le seguenti ipotesi:

a) aver armato la Nave con componenti di equipaggio diversi da quelli comunicati al CNR-IRBIM o non in grado di assicurare la conduzione e la gestione della manutenzione ordinaria di bordo;

b) aver armato la Nave con componenti di equipaggio che non hanno un'adeguata conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese;

4) qualora intervenga, a carico dell'Armatore, sentenza definitiva di fallimento o analoga procedura concorsuale;

5) in caso di violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m.i.);

6) in presenza di informazione antimafia, ai sensi del d.lgs. 159/2011 e s.m.i., attestante la sussistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dell'Armatore;

24.2 Nell'ipotesi in cui la risoluzione del contratto intervenga nel corso di operazioni o durante la navigazione della Nave l'Armatore sarà tenuto ad eseguire le istruzioni impartite dal CNR-IRBIM in merito al rientro della Nave in un porto indicato dallo stesso. In tal caso l'Armatore avrà diritto ai corrispettivi ed ai rimborsi fissati nel presente contratto per il tempo strettamente necessario al rientro nel porto indicato.

ART. 25 - RECESSO

25.1 Il CNR-IRBIM si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto per ragioni di pubblico interesse con particolare riguardo alle seguenti ipotesi:

- mancato tempestivo armamento della Nave nelle condizioni richieste con PEC, sia nella fase iniziale di consegna che, durante la successiva vigenza contrattuale;
- mutamento nel controllo societario che possa comportare il venir meno dei criteri di selezioni qualitativa stabiliti in sede di gara;
- requisizione o confisca della Nave;
- avarie parziali della Nave o delle sue attrezzature di navigazione, per negligenza o dolo imputabili all'Armatore, tali da inficiare il buon esito delle missioni programmate nei successivi 2 mesi;

25.2 L'intenzione di esercitare il diritto di recesso dal contratto dovrà essere comunicato all'Armatore, mediante PEC, con preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni. All'Armatore spetteranno i corrispettivi ed i rimborsi maturati sino alla data di efficacia del recesso.

ART. 26 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO – COMUNICAZIONI

26.1 Ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. 36/2023, il Direttore dell'esecuzione del contratto ("DEC") è individuato dal CNR-IRBIM nella persona del dott. Xxxxx – e.mail: xxxxx . Per l'Armatore il responsabile della corretta esecuzione del contratto è il Dott. Xxxxx – e-mail: xxxxx.

26.2 Tutte le comunicazioni, comprese le diffide e qualsiasi altra notifica di natura contrattuale, si intenderanno validamente effettuate se inoltrate tramite PEC ai seguenti indirizzi:

Per il CNR: xxxx@pec.cnr.it

Per l'Armatore: xxxxx@pec

Qualsiasi variazione nei nominativi suddetti dovrà essere tempestivamente comunicata e approvata per iscritto da entrambe le Parti.

ART. 27 - SPESE ED ONERI FISCALI

27.1 Il presente contratto è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 Tariffa allegata al d.P.R. n. 642/1972.

Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta è a totale carico dell'Armatore che si è obbligato all'assolvimento in modo virtuale in quanto in possesso di autorizzazione ai sensi dell'art.15 del DPR 642/1972 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di _____ in data __/__/__.

Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta è a totale carico dell'Armatore. Il pagamento della suddetta imposta viene effettuato dall'Armatore tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate.

Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta è a totale carico dell'Armatore che ha provveduto mediante l'acquisizione dei contrassegni telematici codice/i ..., impegnandosi altresì a conservarli per un periodo non inferiore al termine di decadenza fissato dalla normativa.

(solo per gli OE stranieri) Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta è a totale carico dell'Armatore che ha provveduto all'assolvimento mediante bonifico bancario sul c/c intestato all'Agenzia delle Entrate presso Banca d'Italia IBAN IT07Y0100003245348008120501.

27.2 Il presente atto è soggetto a registrazione con applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e s.m.i.

ART. 28 – RINVIO

28.1 Il presente contratto deve intendersi integrato dalle clausole contenute nel contratto di comodato d'uso a scafo nudo a stipula contestuale, ove applicabili, e

dalle disposizioni contenute nel Codice della Navigazione, dalle norme del Codice civile nonché dalle altre norme vigenti in materia applicabili agli enti pubblici di ricerca.

ART. 29 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

29.1 Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in merito a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 così come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 101/2018, riconoscendo che i dati personali contenuti nel presente atto saranno esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.

Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale valida alla data di apposizione della stessa e a norma di legge.

Roma,

Per l'Armatore

Per il CNR-IRBIM

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 e 1342 c.c. le Parti dopo attenta lettura approvano espressamente tutti gli articoli del presente contratto

Per l'Armatore

Per il CNR-IRBIM